*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 152° - Numero 130**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 7 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2011, n. **80**.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.** *(11G0120)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 1

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

DECRETO 9 febbraio 2011.

**Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale del Fondo agevolazioni alla ricerca, per gli anni 2007-2008 e per l'anno 2009. (Decreto n. 61/Ric.).** *(11A07470)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.** *(11A07007)* . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 25

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Urška Šinigoj, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.** *(11A07008)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 26

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Matthaiou, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.** *(11A07009)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 27

**Ministero della salute**

DECRETO 13 gennaio 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Copper 50% PB.** *(11A07316)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 28

DECRETO 13 gennaio 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Chemol Plus.** *(11A07317)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 32

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DECRETO 4 marzo 2011.

**Recepimento della decisione della Commissione UE n. 2010/714/UE del 25 novembre 2010 concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.** *(11A07246)* . . . . . . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 30 maggio 2011.

**Rettifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».** *(11A07428)* . . . . . . . . . . *Pag.* 36

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 3 giugno 2011.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum consultivi indetti dal comune di Milano per i giorni 12 e 13 giugno 2011. (Deliberazione n. 153/11/CSP).** *(11A07679)* . *Pag.* 37

**Banca d'Italia**

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2010.

**Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla «Nuova Banca Nuova S.p.A.», in Palermo.** *(11A07678)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 38

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2011.

**Modifiche al regolamento concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera D) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2896).** *(11A07472)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 39

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Prismasol» *(11A07243)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 49

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oraqix» *(11A07244)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 49

**Autorità di bacino del fiume Adige**

Adozione della «Variazione al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico». (Deliberazione n. 2/2010 del 21 dicembre 2010). *(11A07367)* . . . . . *Pag.* 49

**Corte suprema di cassazione**

Nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia *(11A07680)* . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 51

**Ministero dell'interno**

Comunicato relativo all'estratto del decreto del 7 gennaio 2011 relativo al riconoscimento ed alla classificazione di alcuni manufatti esplosivi. *(11A07503)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 51

**Ministero della salute**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan Duo» Pasta orale. *(11A06805)*. . . . . . . . . . *Pag.* 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «M + PAC». *(11A06806)*. . *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soludox 500 mg/g polvere da somministrazione nell'acqua da bere per polli.». *(11A06807)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 51

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico Didifos 30 *(11A07310)* . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 52

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Melone Mantovano» *(11A07245)*. *Pag.* 52

**Ministero dello sviluppo economico**

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Deca Revisione di Leonardo Misesti & C. S.a.s.», in Arezzo. *(11A07471)* . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 55

**Provincia autonoma di Trento**

Scioglimento della «Orizzonti società cooperativa sociale» in Tassullo, senza nomina del commissario liquidatore *(11A07384)*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 55

Nomina del comitato di sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Coop 88 società cooperativa», in Trento. *(11A07385)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 55

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141**

**Ministero della salute**

DECRETO 9 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Luca Matauanu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06811)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Senica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06812)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pologea Corina Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06813)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Danaila Claudia Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06814)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Miclea Iustina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06815)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Gorgan Danut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06816)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Teleuca Dan Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06817)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Manea Natasa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06818)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Balog Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06819)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Suciu Andreianu Jeni Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06820)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Barbosi Octavia Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06821)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Maria Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06822)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Clej Emilia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06823)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Raluca Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06824)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ceraceanu Marinela Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06825)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Chiriac Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06826)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Hosu Floriana Raluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06827)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tudose Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06828)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06829)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Buda Alina Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06830)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Nan Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06831)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Vlad Gavrila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06832)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mija Alina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06833)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Cretu Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06834)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Neacsu Alina Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06835)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Balaban Vasile Ovidiu Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06836)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Iacoboi Biatris Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06837)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Chertic Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06838)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Cucu Daniel Radian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06839)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Asaftei Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06840)*

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Filimon Maricela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06841)*

DECRETO 11 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Catalin Eufrosina Cecilia Amelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06842)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Neacsu Alexandra Brindusa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06843)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sini Baby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06844)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Manu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06845)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Liba Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06846)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra George Jincymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06847)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Kochukannathu Easo Varughese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06848)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Antony Mavelil Jinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06849)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. George Jinto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06850)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Vadakketh Tom Robin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06851)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Thomas Saji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06852)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Mathew Prince, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06853)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Kurian Ajai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06854)*

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Joy Ceejo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** *(11A06855)*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2011, n. **80**.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

# PROTOCOLLO

## DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 9 APRILE 1996

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Con riferimento all'Articolo 2 della Convenzione "Imposte considerate", nell'elenco delle imposte italiane, le imposte di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), numero 3 - l'imposta locale sui redditi, e numero 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, sono soppresse e sostituite dalla seguente:

"3 - l'imposta regionale sulle attività produttive".

ARTICOLO II

Con riferimento all'Articolo 3 della Convenzione "Definizioni Generali", paragrafo 1, sottoparagrafo (i), la lettera i) è sostituita dalla seguente:

" (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; "

ARTICOLO III

L'Articolo 27 della Convenzione "Scambio di informazioni" è modificato come segue:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o

autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

ARTICOLO IV
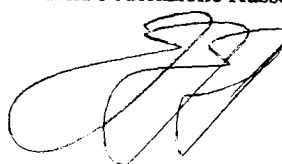
Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avrà effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche.

Fatto in duplice esemplare a ...LECCE........... il 13 ....GIUGNO... 2009. nelle lingue italiana, russa ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Federazione Russa

**PROTOCOL**

**TO AMEND THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION OF 9 APRIL 1996**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion, with Additional Protocol, signed at Rome on 9th April, 1996 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

ARTICLE I

With reference to Article 2 of the Convention "Taxes Covered", in the list of the Italian taxes, the taxes listed at paragraph 3, subparagraph a), number 3 - the local income tax ("l'imposta locale sui redditi") and number 4 - the net worth tax on enterprises ("l'imposta sul patrimonio netto delle imprese") shall be deleted and replaced by the following:

"3 - the regional tax on productive activities ("l'imposta regionale sulle attività produttive")."

ARTICLE II

With reference to Article 3 of the Convention "General definitions", paragraph 1, subparagraph (i), letter i) shall be replaced by the following:

"(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"

ARTICLE III

Article 27 of the Convention "Exchange of information" shall be modified as follows:

"1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight

of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

## ARTICLE IV

Each of the Contracting States shall notify to the other, through the diplomatic channels, the completion of the procedures required by its domestic law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall have effect in both States on or after the first day of the month following the latter of these notifications.

Done in duplicate at ...LECCE..... this .13TH day of ...JUNE...... 2009. in the Italian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Russian Federation

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2170):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 7 maggio 2011.
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 15 giugno 2010 ed il 2 marzo 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011.

*Camera dei deputati* (atto n. 4135):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 ed il 30 marzo 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 14 aprile 2011.

**11G0120**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2011.

**Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale del Fondo agevolazioni alla ricerca, per gli anni 2007-2008 e per l'anno 2009.** (Decreto n. 61/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste.

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC»;

Vista La Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo ( programma EUROSTARS).

Vista La Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 09 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma *AAL)*;

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB-12/09 del 22 ottobre 2009, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2009, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto della Decisione ENIAC-PAB-45-V09 del 13 novembre 2009, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ENIAC ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2009, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma EUROSTARS del 21 novembre 2008 e del 24 settembre 2009 tramite procedura scritta degli alti Rappresentati EUROSTARS-EUREKA;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel Bando Internazionale AAL-2009 del Programma AAL ;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS, ENIAC, AAL ed EUROSTARS e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai Decreti Direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 4 novembre 2010, del 17 novembre 2010, dell'1-2 dicembre 2010 e del 15 dicembre 2010 e riportate nei relativi resoconti sommari;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca ARTEMIS eSONIA, ARTEMIS SMARCOS, ARTEMIS SMECY, ENIAC CSI, ENIAC ESIP, ENIAC MIRANDELA, ENIAC SMART, E! 5101 EUROSTARS ASB-1, E! 4587 AGILE EUROSTARS, E! 4746 HYBRID EUROSTARS, AAL – AWARE, AAL – HELDER SPACE, AAL – HOPES, AAL – SENIOR CHANNEL e AAL - SOMEDALL sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 10.413.809,27 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007-2008 e per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2011

*Il direttore generale:* AGOSTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2011*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78*

ALLEGATO *1*

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento

ARTEMIS eSONIA
ARTEMIS SMARCOS
ARTEMIS SMECY
ENIAC CSI
ENIAC ESIP
ENIAC MIRANDELA
ENIAC SMART
E! 5101 ASB-1 EUROSTARS
E! 4587 AGILE EUROSTARS
E! 4746 HYBRID EUROSTARS
AAL – AWARE
AAL – HELDER SPACE
AAL – HOPES
AAL – SENIOR CHANNEL
AAL – SOMEDALL

Legge 297/1999 Art. 7Protocollo N. 5068/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

- Protocollo N. 5068/E del 18/12/2009 Comitato del 4/11/2010

- Progetto di Ricerca
  Titolo: ARTEMIS eSONIA: Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control

  Inizio: 01/03/2010

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| Comau S.p.A. | Grugliasco (TO) |
| STMicroelectronics S.r.l. | Agrate Brianza (MI) |
| Politecnico di Milano | Milano |
| Centro Ricerche Fiat S.c.p.A. | Orbassano (TO) |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 3.522.223,62 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 2.965.677,47 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 556.546,15 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 653.100,00 | 232.500,00 | 885.600,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 2.312.577,47 | 324.046,15 | 2.636.623,62 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.965.677,47 | 556.546,15 | 3.522.223,62 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 1.033.763,93

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Si subordina la stipula del contratto all'inserimento nel capitolato tecnico, da parte dei proponenti, di modifiche atte a garantire che:

- nello svolgimento del progetto, le industrie partecipanti COMAU, il Centro Ricerche FIAT, e STMicroelectronics, coinvolgano effettivamente il personale di alto profilo presentato durante l'istruttoria;
- il Politecnico di Milano coinvolga nel progetto le strutture dei Politecnico che si occupano di attività relative all'estrazione dei requisiti, la loro modellazione, la pianificazione e lo sviluppo dei sistemi software;
- per quanto riguarda la gestione del progetto nel suo insieme, ci sia una revisione sostanziale della dipendenza tra le fasi, introducendo meccanismi di feedback tra le diverse attività, e una organizzazione della ricerca e sviluppo incrementale ed a spirale per tener conto delle criticità proprie in generale della R&S nel mondo del software; E essenziale inoltre che i deliverable del progetto corrispondano alle particolari attività e diano un segnale concreto dell'evoluzione del progetto stesso, non rimanendo solo dei documenti cartacei.

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5072/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

- Protocollo N. 5072/E del 18/12/2009 Comitato del 4/11/2010

- Progetto di Ricerca
  Titolo: ARTEMIS SMARCOS - Smart Composite human-computer interfaces

  Inizio: 1/01/2010

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

  INTECS informatica e tecnologia del software SpA ROMA
  Consiglio Nazionale delle Ricerche - ISTI Pisa

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 1.288.573,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 1.288.573,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 0,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 1.288.573,00 | 0,00 | 1.288.573,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.288.573,00 | 0,00 | 1.288.573,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 429.094,81

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5073/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5073/E del 18/12/2009 Comitato del 17/11/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: ARTEMIS SMECY - Smart Multicore Embedded SYstems

Inizio: 1/01/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| Selex Sistemi Integrati SpA | ROMA |
| STMicroelectronics Srl | Agrate Brianza (MI) |
| Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dip. di Elettronica, Informatica e Sistemistica | Bologna |
| Politecnico di Milano, Dip. di Elettronica e Informazione | Milano |
| Politecnico di Torino | Torino |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 4.365.040,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 3.304.110,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 1.060.930,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 3.304.110,00 | 1.060.930,00 | 4.365.040,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.304.110,00 | 1.060.930,00 | 4.365.040,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 1.188.325,82

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5057/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5057/E del 14/12/2009 Comitato del 17/11/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: ENIAC CSI: Central Nervous System Imaging

Inizio: 1/03/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ENIAC

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| STMicroelectronics S.r.l. | Agrate Brianza (MI) |
| Politecnico di Torino | Torino |
| Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni "E. De Castro" (ARCES) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Bologna |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 5.048.400,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 4.536.780,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 511.620,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 1.947.516,00 | 292.884,00 | 2.240.400,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 2.589.264,00 | 218.736,00 | 2.808.000,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 4.536.780,00 | 511.620,00 | 5.048.400,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 1.553.212,20

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5060/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5060/E del 14/12/2009 Comitato del 17/11/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: ENIAC ESIP: Efficient Silicon Multi-Chip System-in-Package Integration - Reliability, Failure Analysis and Test

Inizio: 1/04/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ENIAC

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| STMicroelectronics Srl | Agrate Brianza (MI) |
| SPEA SpA | Volpiano (TO) |
| Technoprobe SpA | Cernusco Lombardone (LC) |
| Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni "E. De Castro" (ARCES) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Bologna |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 3.208.200,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 2.542.600,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 665.600,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 2.542.600,00 | 665.600,00 | 3.208.200,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.542.600,00 | 665.600,00 | 3.208.200,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 901.930,60

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5062/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5062/E del 14/12/2009 Comitato del 17/11/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: ENIAC MIRANDELA: Millimetre-wave and Radio-frequency integration in Nanoelectronics for Modern Wireless 5 A Communications

Inizio: 1/01/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ENIAC

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| STMicroelectronics Srl | Agrate Brianza (MI) |
| Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica e Informazione | Milano |
| Università degli Studi di Pavia | Pavia |
| Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia | Modena |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 3.832.031,50 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 3.196.818,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 635.213,50 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 3.196.818,00 | 635.213,50 | 3.832.031,50 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.196.818,00 | 635.213,50 | 3.832.031,50 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 1.117.263,11

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5063/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5063/E del 14/12/2009 Comitato del 17/11/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: ENIAC SMART: Secure Memories and Applications Related Technologies

Inizio: 1/01/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ENIAC

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| Numonyx Italy S.r.l. | Agrate Brianza (MI) |
| STMicroelectronics Srl | Agrate Brianza (MI) |
| Università degli Studi di Milano Bicocca | Milano |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 8.785.600,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 6.462.830,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 2.322.770,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 1.146.600,00 | 441.000,00 | 1.587.600,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 5.316.230,00 | 1.881.770,00 | 7.198.000,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 6.462.830,00 | 2.322.770,00 | 8.785.600,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 2.344.912,30

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5169/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5169/E del 25/02/2010 Comitato del 15 /12/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 5101 ASB-1 EUROSTARS : Phytate/zinc: a synergic combination in mouthwashes and dentifrices for the treatment and prevention of dental calculus.

Inizio: 01/06/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 25/02/2010, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

ITALMED srl Firenze

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 130.730,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 130.730,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 0,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 130.730,00 | 0,00 | 130.730,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 130.730,00 | 0,00 | 130.730,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 65.365,00

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4954/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 4954/E del 20/05/2009 Comitato del 17/11/2010

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4587 AGILE EUROSTARS : Intelligent AGVs for autonomous pallet identification/Localisation/Transportation in non-structured industrial Environments

Inizio: 24/08/2009

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 20/05/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| Digipack S.r.l. | Padova |
| Università degli Studi di Trento | Trento |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 338.900,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 198.700,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 140.200,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 198.700,00 | 140.200,00 | 338.900,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 198.700,00 | 140.200,00 | 338.900,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 134.400,00

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4966/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 4966/E del 20/05/2009 Comitato del 04/11/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 4746 HYBRID EUROSTARS: Novel tin - layered double hydroxide hybrid fire retardants and their application in nano-composite cable formulations

Inizio: 01/02/2010

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 20/05/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Cimtec Lab S.r.l Bologna

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 218.870,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 184.410,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 34.460,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 18.110,00 | 6.670,00 | 24.780,00 |
| Eleggibile lettera c) | 166.300,00 | 27.790,00 | 194.090,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 184.410,00 | 34.460,00 | 218.870,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 100.820,00

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5040/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5040/E del 13/11/2009 Comitato del 15/12/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: AAL – AWARE Ageing Workforce towards an Active Retirement

Inizio: 01/07/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 13/11/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Media Touch 2000 srl ROMA

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 151.500,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 151.500,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 0,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 75.750,00

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5044/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5044/E del 13/11/2009 Comitato del 15/12/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: AAL – HELDER SPACE Managing Older People Social Relationships for better Communication, Activation and Interaction

Inizio: 01/09/2010

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 13/11/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

CYBION SRL ROMA

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 318.750,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 318.750,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 0,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 318.750,00 | 0,00 | 318.750,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 318.750,00 | 0,00 | 318.750,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 159.375,00

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5043/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5043/E del 13/11/2009 Comitato del 15/12/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: AAL – HOPES Help and social interaction for elderly On a multimedia Platform with E-Social best practices

Inizio: 01/09/2010

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 13/11/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| CUP 2000 SPA | BOLOGNA |
| Università Internazionale degli Studi sociali Guido Carli | ROMA |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 829.000,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 829.000,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 0,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 829.000,00 | 0,00 | 829.000,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 829.000,00 | 0,00 | 829.000,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 414.500,00

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5045/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5045/E del 13/11/2009 Comitato del 01-02/12/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: AAL – SENIOR CHANNEL An Interactive Digital Television Channel for Promoting Entertainment and Social Interaction amongst Elderly People

Inizio: 15/03/2010
Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 13/11/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| M31 Italia srl | PADOVA |
| Università degli Studi di Padova | PADOVA |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 1.261.500,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 1.001.500,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 260.000,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 1.001.500,00 | 260.000,00 | 1.261.500,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.001.500,00 | 260.000,00 | 1.261.500,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 565.750,00

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

La stipula contrattuale per M31 Italia srl è subordinata, alla costituzione (mediante apporto di mezzi freschi) di una apposita riserva di patrimonio netto per almeno euro 341.250 destinata alla parziale copertura delle spese del progetto in esame

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5047/E

**Sezione A - Generalità del Progetto**

• Protocollo N. 5047/E del 13/11/2009 Comitato del 15/12/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: AAL – SOMEDALL Social Media for All elderly people

Inizio: 01/09/2010

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 13/11/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

| | |
|---|---|
| ALDIA SOCIETA' COOPERATIVA s.r.l. | PAVIA |
| CNIT Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni | PARMA |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 723.000,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 594.386,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo | Euro | 128.614,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 594.386,00 | 128.614,00 | 723.000,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 594.386,00 | 128.614,00 | 723.000,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 329.346,50

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

**11A07470**

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37 comma 1; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata risulta aver conseguito l'attestato livello C2 - CELI 5 doc nella sessione di maggio 2009 - rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia:

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 6237 del 12 giugno 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 5686 in data 21 aprile 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 2972 del 29 aprile 2011 - con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Licenciada en Geografia e Historia - Sección de Historia - Opción: Historia Contemporánea» rilasciato dall'Università «Complutense» di Madrid il 21 marzo 1991;

«Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato il dall'Università «Complutense» di Madrid il 25 aprile 1991,

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano, nata a Madrid il 18 febbraio 1967, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sotto indicate classi di abilitazione e/o concorso:

45/A lingua straniera (Spagnolo);

46/A lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

**11A07007**

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Urška Šinigoj, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 luglio 1961, n. 1012; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37 comma 1; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Urška Šinigoj;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha studiato in scuole italiane con lingua di insegnamento slovena e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2304 del 25 marzo 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia n. 5020 in data 5 aprile 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 2953 del 29 aprile 2011 - con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dalla predetta prof.ssa Urška Šinigoj;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da «Diplomirana Vzgojiteljica pred šolskih otrok n. 3-301/08» conseguito in data 25 febbraio 2008 presso la Facoltà di studi educativi dell'Università del litorale di Capodistria, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Urška Šinigoj nata a Trieste il 14 aprile 1984, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della

professione di docente nelle scuole dell'infanzia in lingua slovena.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

**11A07008**

DECRETO 12 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Matthaiou, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Matthaiou;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto in possesso della laurea di scienze biologiche - indirizzo Fisio-patologico conseguita presso l'Università degli studi di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Visto il riconoscimento in data 18 marzo 2003 della predetta laurea da parte del Centro Inter-Universitario per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (D.I.K.A.T.S.A.), il quale, per normativa nazionale, permette l'esercizio della professione docente;

Visto l'attestato del conferimento della qualifica di insegnante di ruolo attiva ramo PE 04.04 biologa, nell'istruzione del II grado in Grecia, rilasciato in data 11 giugno 2008 dal Ministero della pubblica istruzione e religione della Repubblica Ellenica;

Considerato che con la nota prot. n. 9496 del 17 settembre 2009 indirizzata da questo ufficio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - era stato fatto rilevare che la prof.ssa Mattaiou con il solo riconoscimento del titolo di laurea conseguita in Italia aveva acquisito in Grecia il diritto all'insegnamento quale docente abilitata e che in tale situazione questo Ministero riteneva di non poter riconoscere la qualifica professionale della prof.ssa Mattaiou in quanto - come specificato al punto 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 206/2007 - «non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro», chiedendo contestualmente un parere in merito;

Visto il riscontro fornito dal sopra indicato Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con la nota prot. n. 7285-P-2.36 del 17 ottobre 2009, acquisita

al protocollo di questo Ufficio con il numero 10335 del 12 ottobre 2009, nella quale pur concordando sulla circostanza documentata che la prof.ssa Mattaiou non aveva seguito una formazione greca, né superato esami previsti dal sistema di istruzione greco, né aveva effettuato la formazione professionale di due anni previsti dal sistema di formazione italiano, tuttavia la stessa prof.ssa Mattaiou attestava il compimento di esperienza professionale quale docente in Grecia, con la conseguenza che questo Ministero era chiamato a valutare se l'esperienza quale docente della prof.ssa Mattaiou potesse compensare i due anni mancanti di esperienza professionale, con eventuali misure compensative;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2293 del 24 marzo 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria n. 4531/C31 in data 19 aprile 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 2970 del 29 aprile 2011 - con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dalla predetta prof.ssa Maria Matthaiou;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma di istruzione post-secondario «Laurea in scienze biologiche - indirizzo fisio-patologico» conseguito l'11 luglio 2002 presso l'Università degli studi di Perugia, congiunto al compimento di esperienza quale docente in Grecia,

posseduto dalla prof.ssa Maria Matthaiou, di cittadinanza greca, nata a Salonicco (Grecia) il 19 marzo 1972, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle classi:

57/A scienze degli alimenti;

59/A matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado;

60/A scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

**11A07009**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Copper 50% PB.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 2 aprile 2009 presentata dall'Impresa Chemia S.p.A. con sede legale in S. Agostino (FE), S.S. 255 Km. 46, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CODPER 50% PB contenente la sostanza attiva rame ossicloruro;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame ossicloruro, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame ossicloruro occorre adempiere alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del D.M. 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo confoune all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 14 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Chemia S.p.A. con sede legale in S. Agostino (FE), S.S. 255 Km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COPPER 50% PB con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame ossicloruro nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-150-200-250-500 e Kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Chemia S.p.A. in S. Agostino (FE).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14678.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

**Prescrizioni supplementari:**
Durante la fase di miscelazione del prodotto usare facciale filtrante e guanti. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

**Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.**

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

COPPER 50% PB si impiega in poltiglia acquosa alle dosi indicate per combattere le seguenti malattie:

**Vite** contro Peronospora: 300-400 g/hl (3-4 kg/ha); intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia

**Mandorlo** contro Bolla, Corineo e marciume Bruno: 800-1000 g/hl (4-5 kg/ha) nei trattamenti autunno-invernali;

**Olivo** contro Occhio di Pavone e Lebbra: 300-400 g/hl (1,5-2 kg/ha); due trattamenti autunno-invernali;

**Agrumi** contro Mal secco: 300-400 g/hl (1,5-2 kg/ha); trattamenti autunno-invernali;

**Sedano** contro Septoriosi: 300-400 g/hl; (0,9-1,2 kg/ha); iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia

**Pisello** contro Antracnosi: 300-400 g/hl (0,9-1,2 kg/ha); iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia

**Rosa** contro Ruggine, Ruggine nera, Peronospora: 200-250 g/hl (1-1,2 kg/ha); iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia
**Carciofo, Cardo, Cavolo, Cicoria, Spinacio** contro Peronospora: 200-250 g/hl (0,6-0,75 kg/ha); iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia

# COPPER 50% PB

**ANTICRITTOGAMICO – POLVERE BAGNABILE**

**Composizione:**
g 100 di prodotto contengono:
Rame puro g 50
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti e inerti q.b. a 100

NOCIVO

**Frasi di Rischio:**
Nocivo per inalazione e ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**Consigli di Prudenza:**
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

44040 – S. Agostino (FE) – S.S. 255, km 46
Tel. 0532 84.84.77

**Officina di Produzione :**
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

**Contenuto netto:** g 100-150-200-250-500
kg 1-5-10-20

**Riferimento partita :** *

**COMPATIBILITÀ:**
COPPER 50% PB è compatibile con i più comuni antiparassitari, tranne i polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

**FITOTOSSICITÀ:**
COPPER 50% PB impiegato secondo le istruzioni non è fitotossico.

**Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..................

# COPPER 50% PB

**ANTICRITTOGAMICO – POLVERE BAGNABILE**

**Composizione:**
g 100 di prodotto contengono:
Rame puro g 50
(da ossicloruro tetraramico)
Coformulanti e inerti q.b. a 100

**Frasi di Rischio:**
Nocivo per inalazione e ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**Consigli di Prudenza:**
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature;
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta;
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi;
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

44040 – S. Agostino (FE) – S.S. 255, km 46
Tel. 0532 84.84.77

**Officina di Produzione :**
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

**Contenuto netto:** g 100

**Riferimento partita :** *

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 GEN. 2011

11A07316

DECRETO 13 gennaio 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Chemol Plus.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 2 aprile 2009 presentata dall'impresa «Chemia S.p.a.», con sede legale in S. Agostino (Ferrara), S.S. 255 km 46, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Chemol Plus» contenente la sostanza attiva olio di paraffina CAS 8042-47-5;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 29 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva olio di paraffina CAS 8042-47-5, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/117/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina CAS 8042-47-5 occorre adempiere alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2009, art. 2, comma 2 ;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 2 dicembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Chemia S.p.a.», con sede legale in S. Agostino (Ferrara), S.S. 255 km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CHEMOL PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/117/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50, 100, 200, 250, 55 e litri 1, 5, 10, 20, 25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa «Chemia S.p.a.», in S. Agostino (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14679.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglio illustrativo

# CHEMOL PLUS

**Olio bianco paraffinico ad elevato grado di insulfonabilità per gli impieghi primaverili-estivi su colture arboree ed erbacee.**

**COMPOSIZIONE**
100 g di prodotto contengono:
Olio minerale [CAS n. 8042-47-5] g 80
(al 95% di insulfonabilità)
Coformulanti q.b. a g 100

**NOCIVO**

**FRASI DI RISCHIO**
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

44040 – S. Agostino (FE) – S.S. 255, km 46
Tel. 0532 84.84.77

**Officina di Produzione:**
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

**Contenuto netto:** ml 50, 100, 200, 250, 500; Litri 1, 5, 10, 20, 25

**Partita n.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CARATTERISTICHE**
CHEMOL PLUS per le sue particolari caratteristiche chimico-fisiche - residuo insulfonabile 95% e stretto intervallo di distillazione – risulta altamente selettivo verso le colture erbacee ed arboree.

**MODALITA' DI IMPIEGO**
Il trattamento con CHEMOL PLUS può essere ripetuto rispettando un intervallo minimo di 10-12 giorni sulle colture arboree e di 7-8 giorni sulle colture erbacee. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

**Pomacee:**
Psille: 1.5-2 l/hl
Acari, Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa: 0.5-1.2 l/h

**Drupacee:**
Cocciniglie, Ragnetto rosso dei fruttiferi, Afidi, Cicaline, Eriofidi, Metcalfa: 0.5-1.2 l/hl

**Vite:**
Cocciniglie, Acari, Cicaline, Metcalfa: 0.5-1.2 l/hl

**Olivo:**
Cocciniglie: 1-1.5 l/hl

**Nocciolo:**
Cimice, Eriofidi, Afidi: 0.5-1.2 l/hl

**Noce, Mandorlo:**
Afidi, Cocciniglie: 0.5-1.2 l/hl

**Agrumi:**
Cocciniglie, Minatori fogliari: 1.5-2 l/hl
Afidi, Cimice verde, Acari, Aleurodidi: 0.5-1.2 l/hl

**Fico, Caco:**
Psilla, Cicaline, Metcalfa, Cocciniglie: 0.5-1.2 l/hl

**Ribes:**
Afidi, Cocciniglie: 0.5-1.2 l/hl

**Fagiolo**
Afidi, Acari, Tripidi: 0.5-1.2 l/hl
come coadiuvante erbicidi: 0.5-1.0 l/hl

**Peperone, Pomodoro, Patata:**
Afidi, Acari, Ditteri agromizidi: 0.5-1.2 l/hl

**Cucurbitacee:**
Afide del cotone, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Ditteri agromizidi: 0.5-1.2 l/hl

**Carciofo, Sedano, Finocchio:**
Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri agromizidi, Acari: 0.5-1.2 l/hl

**Ornamentali, Forestali, Floreali:**
Afidi, Aleurodidi, Lepidotteri, Ditteri, Psille, Cocciniglie, Cicaline, Acari, Tingidi, Metcalfa: 0.5-1.2 l/hl

**COMPATIBILITÀ**
CHEMOL PLUS non è miscibile con i prodotti a base di zolfo e le seguenti molecole: polisolfuri, captano, folpet, chinometionato, bupirimate, diclofluanide, ometoato, dimetoato, formothion, propargite, tetradifon. Inoltre non è miscibile con calce, clorotalonil, dinocap, carbammati, trichlorfon, ciexatin, azociclotin, dicofol, poltiglia bordolese. Non miscelare con concimi fogliari (amminoacidi, microelementi, nitrato di calcio, alghe, ecc.).

Utilizzare CHEMOL PLUS ad almeno 21 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: chinometionato, clorotalonil, diclofluanide, dinocap, zolfo, azociclotin, benzossimate, ciexatin, dicofol, dimetoato, fenbutatin ossido, propargite, tetradifon, trichlorfon.

Utilizzare CHEMOL PLUS ad almeno 14 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di captano.

Utilizzare CHEMOL PLUS ad almeno 7 giorni di distanza da trattamenti con prodotti a base di: dithianon, fenitrothion, metidathion, carbaril, ethiofencarb, pirimicarb e propoxur.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali descritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
In miscela con l'amitraz e soprattutto con le cultivar Decana, William e S.Maria, il prodotto può evidenziare la tipica cerchiatura prodotta dalla succitata molecola. Sulla cv. William non miscelare CHEMOL PLUS con Etofenprox. Visto l'elevato numero delle specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili, è consigliabile effettuare un saggio su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.

**Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per tutte le colture eccettuate le floreali e le ornamentali.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

13 GEN. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..........

**CHEMOL PLUS**

**Olio bianco paraffinico ad elevato grado di insulfonabilità per gli impieghi primaverili-estivi su colture arboree ed erbacee.**

**COMPOSIZIONE**
100 g di prodotto contengono:
Olio minerale [CAS n. 8042-47-5] g 80
(al 95% di insulfonabilità)
Coformulanti q.b. a g 100

**NOCIVO**

**FRASI DI RISCHIO**
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

44040 – S. Agostino (FE) – S.S. 255, km 46
Tel. 0532 84.84.77

**Officina di Produzione:**
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. xxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

**Contenuto netto:** ml 50, 100

**Partita n.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

**11A07317**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011.

**Recepimento della decisione della Commissione UE n. 2010/714/UE del 25 novembre 2010 concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 13 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2010, concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/714/UE del 25 novembre 2010 recante modifica della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole del comitato fitosanitario nazionale, espresso nelle sedute del 15 e 16 dicembre 2010;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

*Articolo unico*

Il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, modificato dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, dal decreto ministeriale 11 dicembre 2008 e dal decreto ministeriale 13 maggio 2010 è così di seguito modificato:

*a)* all'art. 1, paragrafo 3, il periodo «2009/2010» è sostituito dal periodo «2010/2011»;

*b)* all'art. 3 paragrafo 2, lettera *a)* le parole «di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000» sono sostituite dalle parole «di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2007»;

*c)* all'art. 3, paragrafo 2, lettera *c)*, il periodo «2009/2010» è sostituito dal periodo «2010/2011»;

*d)* all'art. 3, paragrafo 4, lettera *c)* le parole «di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000» sono sostituite dalle parole «di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2007»;

*e)* all'art. 3, paragrafo 4, lettera *j)* la data «1° gennaio 2010» è sostituita dalla data «1° gennaio 2011»;

*f)* all'art. 7, paragrafo 1 la data «31 luglio 2010» è sostituita dalla data «31 luglio 2011».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

*Il Ministro:* GALAN

*Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 23*

---

ALLEGATO

**Summary table: Technical report on import inspections carried out on Egyptian potatoes in 2010-2011** (Commission Decision 2004/4/EC)
Importing Member State: ____________

| PFA of origin | Basin number | Name of vessel | Tonnage |  | Phyto number(s) | Visual inspections |  |  |  | Sampling for latency testing |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | imported | rejected |  | No. of samples | No. of suspect samples | No. of IF-positives | No. of confirmed infections | No. of samples | No. of samples with symptoms | No. of IF-positives | No. of confirmed infections |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | ----------- |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11A07246**

DECRETO 30 maggio 2011.

**Rettifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, con il quale è stata modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», così come modificato con decreto ministeriale di rettifica del 21 febbraio 2011;

Vista la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 6 del citato disciplinare, al fine di indicare il titolo alcolometrico volumico effettivo per le tipologie di prodotto bianco e bianco classico, Malvasia, Spergola, Lambrusco Grasparossa, Marzemino e Malbo gentile facenti riferimento alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», ammessa alla produzione ai sensi dell'art. 1 del disciplinare di produzione per i vini a Denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Visto il parere positivo formulato in data 29 aprile 2011 dalla regione Emilia Romagna in merito alla predetta richiesta del Consorzio sopra indicato;

Ritenuto pertanto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica al richiamato disciplinare di produzione;

Decreta:

*Articolo unico*

A titolo di rettifica, all'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 richiamato in premessa, dopo l'ultimo capoverso, è inserito il seguente capoverso:

«*Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie bianco frizzante e bianco classico frizzante, Malvasia frizzante, Spergola frizzante, Lambrusco Grasparossa frizzante, Marzemino frizzante e Malbo gentile frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto "mosto di uva parzialmente fermentato", fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al "dolce" e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

*Il direttore generale ad interim:* VACCARI

**11A07428**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 giugno 2011.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* consultivi indetti dal comune di Milano per i giorni 12 e 13 giugno 2011.** (Deliberazione n. 153/11/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 giugno 2011;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Viste le richieste di *referendum* presentate al Comune di Milano dall'associazione «Comitato promotore dei *referendum* per l'ambiente e la qualità della vita» - «Milano si muove» e ritenute tutte ammissibili dal Collegio dei Garanti in data 7 marzo 2011;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Milano 12 aprile 2011 con il quale sono stati indetti i comizi per 5 *referendum* consultivi per i giorni 12 e 13 giugno 2011;

Considerato che il Comune di Milano, con il richiamato decreto, ha disposto l'indizione dei seguenti *referendum*: *a) referendum* consultivo di indirizzo per ridurre traffico e smog attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici, l'estensione di «ecopass» e la pedonalizzazione del centro; *b) referendum* consultivo di indirizzo per raddoppiare gli alberi e il verde pubblico e ridurre il consumo di suolo; *c) referendum* consultivo di indirizzo per conservare il futuro parco dell'area expo; *d) referendum* consultivo di indirizzo per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dei gas serra; *e) referendum* consultivo di indirizzo per la riapertura del sistema dei Navigli milanesi;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nella delibera n. 98/11/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro *referendum* popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 2011, relativamente alla concomitante consultazione referendaria nazionale;

Vista la delibera n. 125/11/CONS, recante disposizioni in tema di pubblicazione degli atti dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 12 aprile 2011;

Visto l'art. 1 della delibera n. 37/05/CSP, che fa salva la possibilità di prevedere una decorrenza diversa da quella del giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai fini dell'efficacia delle disposizioni da essa recate;

Ritenuta l'opportunità di assicurare l'immediata esecutività delle presenti disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in ragione dell'imminenza del voto sui cinque *referendum* consultivi di indirizzo indetti dal Comune di Milano prevedendo che le stesse abbiano

effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Autorità del presente provvedimento;

Ritenuto in ragione delle richiamate ragioni di urgenza di non procedere alle previste consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, anche in considerazione del costante orientamento espresso dalla Commissione nel senso di non deliberare in merito a consultazioni locali di indirizzo;

Udita la relazione del commissario Michele Lauria relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

*Articolo unico*

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai *referendum* consultivi di indirizzo indetti dal Comune di Milano - aventi ad oggetto i seguenti cinque quesiti: *a) referendum* consultivo di indirizzo per ridurre traffico e smog attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici, l'estensione di «ecopass» e la pedonalizzazione del centro; *b) referendum* consultivo di indirizzo per raddoppiare gli alberi e il verde pubblico e ridurre il consumo di suolo; *c) referendum* consultivo di indirizzo per conservare il futuro parco dell'area expo; *d) referendum* consultivo di indirizzo per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dei gas serra; *e) referendum* consultivo di indirizzo per la riapertura del sistema dei Navigli milanesi; - per i giorni 12 e 13 giugno 2011, nel territorio interessato dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui agli articoli 2, comma 2, 5, commi 1 e 2, 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative e/o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 giugno 2011.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web della stessa Autorità all'indirizzo www.agcom.it ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web. Pertanto, ogni rinvio contenuto nella delibera n. 37/05/CSP alla «entrata in vigore del provvedimento», si intende riferito alla pubblicazione del presente provvedimento sul predetto sito.

Il presente provvedimento è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2011

*p. Il Presidente:* VIOLA

*Il Commissario relatore:* LAURIA

**11A07679**

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2010.

**Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla «Nuova Banca Nuova S.p.A.», in Palermo.**

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Testo unico bancario");

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Testo unico della finanza");

Visti i decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144 e n. 161 del 18 marzo 1998;

Premesso che:

con rogito del notaio Francesca Boschetti del 31 agosto 2010 (repertorio n. 14.385) è stata costituita la società "Nuova Banca Nuova S.p.A.", con sede legale e direzione generale in Palermo, dotata di un capitale sociale pari a € 6,3 milioni;

il consiglio di amministrazione del socio unico BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni (S.c.p.a.) nelle riunioni del 20 luglio e 3 agosto 2010 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Banca Nuova S.p.A. nella BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.;

nella riunione del 3 dicembre 2010 il consiglio di amministrazione della Nuova Banca Nuova S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci al fine di:

approvare l'aumento del capitale sociale a € 206,3 milioni - mediante emissione di 200.000.000 (duecentomilioni) nuove azioni del valore unitario di € 1 - con sovrapprezzo complessivo di € 110 milioni a servizio del conferimento nella Nuova Banca Nuova S.p.A. da parte del socio unico BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a. del ramo d'azienda costituente il nuovo perimetro della banca controllata;

adottare, con efficacia contestuale alla data di conferimento del predetto ramo d'azienda, modifiche statutarie da cui risulta l'aumento del capitale sociale e l'assunzione della denominazione "Banca Nuova S.p.A.";

Viste le istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, alla prestazione di servizi di investimento e all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili presentate da "Nuova Banca Nuova S.p.A.";

Vista la richiesta di accertamento delle modifiche statutarie indicate in premessa;

Verificata sulla base dell'istruttoria, la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 14, 49 e 56 del Testo unico bancario e dell'art. 19 del Testo unico della finanza, atte a garantire la sana e prudente gestione;

SI AUTORIZZA

"Nuova Banca Nuova S.p.A.", con sede legale e direzione generale in Palermo, all'esercizio dell'attività bancaria.

La banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, c-*bis*), *e)*, *f)* del Testo unico della finanza.

La banca è altresì autorizzata alla emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, a far tempo dalla data di efficacia dell'operazione di conferimento e di aumento del capitale.

Si rilascia inoltre l'accertamento delle modifiche statutarie inerenti all'aumento di capitale al servizio del conferimento e al cambio di denominazione in "Banca Nuova S.p.A.", con efficacia a far tempo dalla data del conferimento.

Roma, 23 dicembre 2010

*Il direttore generale:* SACCOMANNI

**11A07678**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2011.

**Modifiche al regolamento concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera *D)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.** (Provvedimento n. 2896).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e, in particolare, l'art. 35, concernente le comunicazioni periodiche relative alla copertura delle riserve tecniche, l'art. 37, concernente le abrogazioni nonché l'allegato n. 2 al medesimo Regolamento concernente il monitoraggio degli investimenti;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 35 e 37 nonché l'allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011.

Dispone

Art. 1.

*Modifiche all'art. 35 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011*

All'art. 35 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è aggiunto il seguente comma:

«7. Le imprese effettuano la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 4, entro i termini ivi indicati, anche in via informatica, secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 37 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011*

1. L'art. 37 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 *(Abrogazioni)*. — Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

*a)* il provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996;

*b)* il provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996;

*c)* il provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996 e successive modifiche e integrazioni;

*d)* il provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998;

*e)* il provvedimento ISVAP n. 981 G del 16 settembre 1998;

*f)* il provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999;

*g)* il provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999;

*h)* il provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, eccezion fatta per le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1;

*i)* il provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005;

*j)* il provvedimento ISVAP n. 2530 del 3 luglio 2007, eccezion fatta per le disposizioni contenute nell'art. 7;

*k)* la circolare ISVAP n. 176/D del 27 aprile 1992;

*l)* la circolare ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999;

*m)* la circolare ISVAP n. 394/D del 18 gennaio 2000, limitatamente al paragrafo n. 5, terzo, quinto e sesto alinea;

*n)* la circolare ISVAP n. 475/D del 27 febbraio 2002;

*o)* la circolare ISVAP n. 528/D del 9 marzo 2004 limitatamente alle Sezioni 1 e 3.».

Art. 3.

*Modifica all'allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011*

1. L'allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è sostituito dall'allegato al presente Provvedimento.

Art. 4.

*Pubblicazione*

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

*Il Presidente:* GIANNINI

ALLEGATO

**Società: << Fare click per selezionare la compagnia >>** **Codice:** Modello 1.1

Gestione danni - Investimenti a utilizzo durevole   Data di riferimento: 30/06/2009   (valori in migliaia di Euro)

| | Valore di carico (1) | Valore corrente (2) | Plusvalenze latenti | Minusvalenze | Saldo plus - minusvalenze | Rettifiche di valore (3) | Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I Terreni e fabbricati **(A)** | 1 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 |
| C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 2 | 32 | 62 | 92 | 122 | 152 | 182 |
| a) controllanti | 3 | 33 | 63 | 93 | 123 | 153 | 183 |
| b) controllate | 4 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 |
| c) consociate | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
| d) collegate | 6 | 36 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 |
| e) altre | 7 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 | 187 |
| C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 158 | 188 |
| a) controllanti | 9 | 39 | 69 | 99 | 129 | 159 | 189 |
| b) controllate | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| c) consociate | 11 | 41 | 71 | 101 | 131 | 161 | 191 |
| d) collegate | 12 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | 192 |
| e) altre | 13 | 43 | 73 | 103 | 133 | 163 | 193 |
| Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** | 14 | 44 | 74 | 104 | 134 | 164 | 194 |
| C.III.1 Azioni e quote di imprese: | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 |
| a) azioni quotate | 16 | 46 | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 |
| b) azioni non quotate | 17 | 47 | 77 | 107 | 137 | 167 | 197 |
| c) quote | 18 | 48 | 78 | 108 | 138 | 168 | 198 |
| C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento | 19 | 49 | 79 | 109 | 139 | 169 | 199 |
| C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| a1) titoli di Stato quotati | 21 | 51 | 81 | 111 | 141 | 171 | 201 |
| a2) altri titoli quotati | 22 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 | 202 |
| b1) titoli di Stato non quotati | 23 | 53 | 83 | 113 | 143 | 173 | 203 |
| b2) altri titoli non quotati | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 174 | 204 |
| c) obbligazioni convertibili | 25 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 |
| C.III.5 Quote in investimenti comuni | 26 | 56 | 86 | 116 | 146 | 176 | 206 |
| C.III.7 Investimenti finanziari diversi | 27 | 57 | 87 | 117 | 147 | 177 | 207 |
| Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 |
| Totale generale **(A + B + C)** | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 |

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

**Società: << Fare click per selezionare la compagnia >>** **Codice:** Modello I.2

Gestione danni - Investimenti a utilizzo non durevole Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

| | Valore di carico (1) | Valore corrente (2) | Plusvalenze latenti | Minusvalenze | Saldo plus - minusvalenze | Rettifiche di valore (3) | Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I Terreni e fabbricati **(A)** | 1 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 |
| C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 2 | 32 | 62 | 92 | 122 | 152 | 182 |
| a) controllanti | 3 | 33 | 63 | 93 | 123 | 153 | 183 |
| b) controllate | 4 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 |
| c) consociate | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
| d) collegate | 6 | 36 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 |
| e) altre | 7 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 | 187 |
| C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 158 | 188 |
| a) controllanti | 9 | 39 | 69 | 99 | 129 | 159 | 189 |
| b) controllate | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| c) consociate | 11 | 41 | 71 | 101 | 131 | 161 | 191 |
| d) collegate | 12 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | 192 |
| e) altre | 13 | 43 | 73 | 103 | 133 | 163 | 193 |
| Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** | 14 | 44 | 74 | 104 | 134 | 164 | 194 |
| C.III.1 Azioni e quote di imprese: | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 |
| a) azioni quotate | 16 | 46 | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 |
| b) azioni non quotate | 17 | 47 | 77 | 107 | 137 | 167 | 197 |
| c) quote | 18 | 48 | 78 | 108 | 138 | 168 | 198 |
| C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento | 19 | 49 | 79 | 109 | 139 | 169 | 199 |
| C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| a1) titoli di Stato quotati | 21 | 51 | 81 | 111 | 141 | 171 | 201 |
| a2) altri titoli quotati | 22 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 | 202 |
| b1) titoli di Stato non quotati | 23 | 53 | 83 | 113 | 143 | 173 | 203 |
| b2) altri titoli non quotati | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 174 | 204 |
| c) obbligazioni convertibili | 25 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 |
| C.III.5 Quote in investimenti comuni | 26 | 56 | 86 | 116 | 146 | 176 | 206 |
| C.III.7 Investimenti finanziari diversi | 27 | 57 | 87 | 117 | 147 | 177 | 207 |
| Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 |
| Totale generale **(A + B + C)** | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 |

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese.

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

**Società: << Fare click per selezionare la compagnia >>** **Codice:** Modello I.3

Gestione danni -Totale investimenti Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

| | Valore di carico (1) | Valore corrente (2) | Plusvalenze latenti | Minusvalenze | Saldo plus - minusvalenze | Rettifiche di valore (3) | Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I Terreni e fabbricati **(A)** | 1 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 |
| C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 2 | 32 | 62 | 92 | 122 | 152 | 182 |
| a) controllanti | 3 | 33 | 63 | 93 | 123 | 153 | 183 |
| b) controllate | 4 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 |
| c) consociate | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
| d) collegate | 6 | 36 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 |
| e) altre | 7 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 | 187 |
| C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 158 | 188 |
| a) controllanti | 9 | 39 | 69 | 99 | 129 | 159 | 189 |
| b) controllate | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| c) consociate | 11 | 41 | 71 | 101 | 131 | 161 | 191 |
| d) collegate | 12 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | 192 |
| e) altre | 13 | 43 | 73 | 103 | 133 | 163 | 193 |
| Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** | 14 | 44 | 74 | 104 | 134 | 164 | 194 |
| C.III.1 Azioni e quote di imprese: | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 |
| a) azioni quotate | 16 | 46 | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 |
| b) azioni non quotate | 17 | 47 | 77 | 107 | 137 | 167 | 197 |
| c) quote | 18 | 48 | 78 | 108 | 138 | 168 | 198 |
| C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento | 19 | 49 | 79 | 109 | 139 | 169 | 199 |
| C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| a1) titoli di Stato quotati | 21 | 51 | 81 | 111 | 141 | 171 | 201 |
| a2) altri titoli quotati | 22 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 | 202 |
| b1) titoli di Stato non quotati | 23 | 53 | 83 | 113 | 143 | 173 | 203 |
| b2) altri titoli non quotati | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 174 | 204 |
| c) obbligazioni convertibili | 25 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 |
| C.III.5 Quote in investimenti comuni | 26 | 56 | 86 | 116 | 146 | 176 | 206 |
| C.III.7 Investimenti finanziari diversi | 27 | 57 | 87 | 117 | 147 | 177 | 207 |
| Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 |
| Totale generale **(A + B + C)** | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 |

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

**Società: << Fare click per selezionare la compagnia >>** **Codice:** Modello I.4

Gestione vita - Investimenti a utilizzo durevole Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

| | Valore di carico (1) | Valore corrente (2) | Plusvalenze latenti | Minusvalenze | Saldo plus - minusvalenze | Rettifiche di valore (3) | Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I Terreni e fabbricati **(A)** | 1 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 |
| C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 2 | 32 | 62 | 92 | 122 | 152 | 182 |
| a) controllanti | 3 | 33 | 63 | 93 | 123 | 153 | 183 |
| b) controllate | 4 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 |
| c) consociate | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
| d) collegate | 6 | 36 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 |
| e) altre | 7 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 | 187 |
| C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 158 | 188 |
| a) controllanti | 9 | 39 | 69 | 99 | 129 | 159 | 189 |
| b) controllate | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| c) consociate | 11 | 41 | 71 | 101 | 131 | 161 | 191 |
| d) collegate | 12 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | 192 |
| e) altre | 13 | 43 | 73 | 103 | 133 | 163 | 193 |
| Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** | 14 | 44 | 74 | 104 | 134 | 164 | 194 |
| C.III.1 Azioni e quote di imprese: | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 |
| a) azioni quotate | 16 | 46 | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 |
| b) azioni non quotate | 17 | 47 | 77 | 107 | 137 | 167 | 197 |
| c) quote | 18 | 48 | 78 | 108 | 138 | 168 | 198 |
| C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento | 19 | 49 | 79 | 109 | 139 | 169 | 199 |
| C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| a1) titoli di Stato quotati | 21 | 51 | 81 | 111 | 141 | 171 | 201 |
| a2) altri titoli quotati | 22 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 | 202 |
| b1) titoli di Stato non quotati | 23 | 53 | 83 | 113 | 143 | 173 | 203 |
| b2) altri titoli non quotati | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 174 | 204 |
| c) obbligazioni convertibili | 25 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 |
| C.III.5 Quote in investimenti comuni | 26 | 56 | 86 | 116 | 146 | 176 | 206 |
| C.III.7 Investimenti finanziari diversi | 27 | 57 | 87 | 117 | 147 | 177 | 207 |
| Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 |
| Totale generale **(A + B + C)** | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 |
| Totale attività e plus/minus relative ad attivi inseriti nelle gestioni interne separate | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

**Società: << Fare click per selezionare la compagnia >>** **Codice:** Modello i.5

Gestione vita - Investimenti a utilizzo non durevole Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

| | Valore di carico (1) | Valore corrente (2) | Plusvalenze latenti | Minusvalenze | Saldo plus - minusvalenze | Rettifiche di valore (3) | Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I Terreni e fabbricati **(A)** | 1 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 |
| C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 2 | 32 | 62 | 92 | 122 | 152 | 182 |
| a) controllanti | 3 | 33 | 63 | 93 | 123 | 153 | 183 |
| b) controllate | 4 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 |
| c) consociate | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
| d) collegate | 6 | 36 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 |
| e) altre | 7 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 | 187 |
| C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 158 | 188 |
| a) controllanti | 9 | 39 | 69 | 99 | 129 | 159 | 189 |
| b) controllate | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| c) consociate | 11 | 41 | 71 | 101 | 131 | 161 | 191 |
| d) collegate | 12 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | 192 |
| e) altre | 13 | 43 | 73 | 103 | 133 | 163 | 193 |
| Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** | 14 | 44 | 74 | 104 | 134 | 164 | 194 |
| C.III.1 Azioni e quote di imprese: | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 |
| a) azioni quotate | 16 | 46 | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 |
| b) azioni non quotate | 17 | 47 | 77 | 107 | 137 | 167 | 197 |
| c) quote | 18 | 48 | 78 | 108 | 138 | 168 | 198 |
| C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento | 19 | 49 | 79 | 109 | 139 | 169 | 199 |
| C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| a1) titoli di Stato quotati | 21 | 51 | 81 | 111 | 141 | 171 | 201 |
| a2) altri titoli quotati | 22 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 | 202 |
| b1) titoli di Stato non quotati | 23 | 53 | 83 | 113 | 143 | 173 | 203 |
| b2) altri titoli non quotati | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 174 | 204 |
| c) obbligazioni convertibili | 25 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 |
| C.III.5 Quote in investimenti comuni | 26 | 56 | 86 | 116 | 146 | 176 | 206 |
| C.III.7 Investimenti finanziari diversi | 27 | 57 | 87 | 117 | 147 | 177 | 207 |
| Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 |
| Totale generale **(A + B + C)** | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 |
| Totale attività e plus/minus relative ad attivi inseriti nelle gestioni interne separate | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

**Società: << Fare click per selezionare la compagnia >>** **Codice:** Modello I.6

Gestione vita - Totale investimenti Data di riferimento: 30/06/2009 (valori in migliaia di Euro)

| | Valore di carico (1) | Valore corrente (2) | Plusvalenze latenti | Minusvalenze | Saldo plus - minusvalenze | Rettifiche di valore (3) | Rivalutazioni ex lege e riprese di valore (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I Terreni e fabbricati **(A)** | 1 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 |
| C.II.1 Azioni e quote di imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 2 | 32 | 62 | 92 | 122 | 152 | 182 |
| a) controllanti | 3 | 33 | 63 | 93 | 123 | 153 | 183 |
| b) controllate | 4 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 | 184 |
| c) consociate | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
| d) collegate | 6 | 36 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 |
| e) altre | 7 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 | 187 |
| C.II.2 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre imprese partecipate | 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 158 | 188 |
| a) controllanti | 9 | 39 | 69 | 99 | 129 | 159 | 189 |
| b) controllate | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| c) consociate | 11 | 41 | 71 | 101 | 131 | 161 | 191 |
| d) collegate | 12 | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | 192 |
| e) altre | 13 | 43 | 73 | 103 | 133 | 163 | 193 |
| Totale C.II.1 e C.II.2 **(B)** | 14 | 44 | 74 | 104 | 134 | 164 | 194 |
| C.III.1 Azioni e quote di imprese: | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 |
| a) azioni quotate | 16 | 46 | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 |
| b) azioni non quotate | 17 | 47 | 77 | 107 | 137 | 167 | 197 |
| c) quote | 18 | 48 | 78 | 108 | 138 | 168 | 198 |
| C.III.2 Quote di fondi comuni di investimento | 19 | 49 | 79 | 109 | 139 | 169 | 199 |
| C.III.3 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| a1) titoli di Stato quotati | 21 | 51 | 81 | 111 | 141 | 171 | 201 |
| a2) altri titoli quotati | 22 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 | 202 |
| b1) titoli di Stato non quotati | 23 | 53 | 83 | 113 | 143 | 173 | 203 |
| b2) altri titoli non quotati | 24 | 54 | 84 | 114 | 144 | 174 | 204 |
| c) obbligazioni convertibili | 25 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 |
| C.III.5 Quote in investimenti comuni | 26 | 56 | 86 | 116 | 146 | 176 | 206 |
| C.III.7 Investimenti finanziari diversi | 27 | 57 | 87 | 117 | 147 | 177 | 207 |
| Totale C.III.1, 2, 3, 5, 7 **(C)** | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 |
| Totale generale **(A + B + C)** | 29 | 59 | 89 | 119 | 149 | 179 | 209 |
| Totale attività e plus/minus relative ad attivi inseriti nelle gestioni interne separate | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |

(1) Dovrà essere riportato il valore di carico senza operare alcuna rettifica infrannuale

(2) Ai soli fini del monitoraggio in oggetto, nella determinazione del valore corrente degli investimenti quotati in mercati regolamentati, dovrà essere utilizzato il valore dell'ultimo giorno di transazione di ciascun mese

(3) Dovranno essere riportate le rettifiche di valore operate rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente

(4) Dovranno essere riportate le eventuali rivalutazioni su immobili operate ai sensi dell'art. 15, commi 16-23, del D. lgs 185/08 convertito con legge 2/09 e le eventuali riprese di valore operate su altri attivi rispetto al valore di carico evidenziato nell'ultimo monitoraggio dell'anno precedente.

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> Codice:

Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati

(Valori in migliaia di Euro)

| | Premi di 1° annualità (1) | Premi di annualità successive (2) | Premi unici (3) | Premi complessivi (4) | Oneri relativi ai sinistri (5) | Riscatti (6) | Capitali e rendite maturati (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| IV. L'assicurazione malattia di cui art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| V. Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 D.lgs. 174/95 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| VI. Le operazioni di gestione di fondi pensione | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| **Totale** | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 |

(1) Modulo 20 voce 1
(2) Modulo 20 voce 2
(3) Modulo 20 voce 3
(4) Modulo 20 voce 4
(5) Modulo 20 voce 22
(6) Modulo 20 voci 13 + 18 - 7
(7) Modulo 20 voci 12 + 17 - 6

Società: << Fare click per selezionare la compagnia >> Codice:

Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati

(Valori in migliaia di Euro)

| | Premi di 1° annualità (1) | Premi di annualità successive (2) | Premi unici (3) | Premi complessivi (4) | Oneri relativi ai sinistri (5) | Riscatti (6) | Capitali e rendite maturati (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| IV. L'assicurazione malattia di cui art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| V. Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 D.lgs. 174/95 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| VI. Le operazioni di gestione di fondi pensione | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| **Totale** | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 |

(1) Modulo 20 voce 1
(2) Modulo 20 voce 2
(3) Modulo 20 voce 3
(4) Modulo 20 voce 4
(5) Modulo 20 voce 22
(6) Modulo 20 voci 13 + 18 - 7
(7) Modulo 20 voci 12 + 17 - 6

**11A07472**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Prismasol»

*Estratto determinazione V&A.PC/II/366 del 13 maggio 2011*

Specialità Medicinale: PRISMASOL

Confezioni:

036146013/M - SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE E EMODIALISI 5000 ML X 2 IN SACCA PVC A 2 COMPARTI 2 MMOL/L

036146025/M - SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE E EMODIALISI 5000 ML X 2 IN SACCA PVC A 2 COMPARTI 4 MMOL/L

036146037/M - "SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE E EMODIALISI 5000 ML X2" IN SACCA POLIOLEFINE A 2 COMPARTI 2 MMOL/L

036146049/M - "SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE E EMODIALISI 5000 ML X2" IN SACCA POLIOLEFINE A 2 COMPARTI 4 MMOL/L

Titolare AIC: GAMBRO LUNDIA AB

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0226/001-002/II/012 FR/H/0226/001-002/R/001

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A07243**

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oraqix»

*Estratto Determinazione V&A.PC/II/365 del 13 maggio 2011*

Specialità Medicinale: ORAQIX

Confezioni: 037590015/M - "25 MG/G + 25 MG/G GEL PERIODONTALE" 20 CARTUCCE DI VETRO DA 1,7 G

Titolare AIC: DENTSPLY ITALIA S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0426/001/II/016

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: Armonizzazione del Foglio Illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A07244**

## AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

### Adozione della «Variazione al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico». (Deliberazione n. 2/2010 del 21 dicembre 2010).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(*Omissis*).

Delibera:

Art. 1.

È adottata l'allegata «Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da versante», di seguito «Variante», costituita dagli elaborati seguenti:

(*Omissis*).

Per la prevenzione del pericolo da frana o colata detritica la variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.

La variante riguarda aree di pericolosità idrogeologica (P) localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

| COMUNE | PROVINCIA | P4 | P3 | P2 | P1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altissimo | Vicenza | | x | | |
| Arzignano | Vicenza | | x | | |
| Badia Calavena | Verona | x | x | x | |
| Brentino Belluno | Verona | x | | | |
| Caprino Veronese | Verona | x | x | x | |
| Cerro Veronese | Verona | | | x | |
| Chiampo | Vicenza | | x | x | x |
| Crespadoro Vicentino | Vicenza | x | x | | |
| Dolcè | Verona | x | x | x | |
| Ferrara di Monte Baldo | Verona | x | x | x | |
| Fumane | Verona | x | x | x | |
| Gambellara | Vicenza | | | x | |
| Grezzana | Verona | x | x | x | |
| Marano di Valpolicella | Vicenza | x | x | x | |
| Montecchia di Crosara | Verona | | x | | x |
| Montorso Vicentino | Vicenza | | | x | |
| Negrar | Verona | x | x | x | |
| Roncà | Verona | | x | x | x |
| Roverè Veronese | Verona | x | | x | |
| S.Ambrogio di Val Policella | Verona | x | x | x | x |
| S. Giovanni Ilarione | Verona | x | x | x | x |
| San Mauro di Saline | Verona | | x | x | |
| Sant'Anna D'Alfaedo | Verona | | x | x | |
| Selva di Progno | Verona | x | x | x | |
| Vestenova | Verona | x | x | x | x |

I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonché le norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della variante, alle aree perimetrate dalla presente variante si applicano - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art, 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 - le disposizioni previste dagli articoli 20, 22 e 23 delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» del piano stralcio per le aree di pericolo molto elevato ed elevato da frana o da colata detritica.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio si applicano inoltre - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 - le disposizioni previste dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano».

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della variante si applicano immediatamente ed integralmente tutte le «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» della stessa.

Art. 5.

La presente deliberazione con allegato sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e sarà notificata, nelle forme più opportune, agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.

Art. 6.

A seguito dell'adozione della presente deliberazione si darà corso alle procedure previste all'art. 57, comma 1, lettera *a)*, punto 2), del decreto legislativo n. 152/2006.

**11A07367**

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## Nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione

L'anno 2011, addì 6 del mese di giugno alle ore 9,00 in Roma, nel Palazzo di Giustizia di piazza Cavour, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, in esecuzione della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato in data 13 maggio 2011,

(*Omissis*)

proclama eletto al Parlamento europeo, a seguito delle elezioni svoltesi il 6 ed il 7 giugno 2009, per la lista «Il Popolo della libertà», nella circoscrizione IV - Italia Meridionale, Giuseppe Gargani, in sostituzione di Giovanni Collino, il cui seggio, attribuito alla medesima lista nella circoscrizione II - Italia Nord Orientale, è da considerare a tutti gli effetti venuto meno.

(*Omissis*)

**11A07680**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Comunicato relativo all'estratto del decreto del 7 gennaio 2011 relativo al riconoscimento ed alla classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto n. 557/P.A.S.8043-XV.J(5588) del 7 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 25 del 1° febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta sopra citata, le masse attive dei manufatti denominati:

«ALBANESE PIN UP NEW 100» (massa attiva g 423,50)
ALBANESE PIN UP NEW 200» (massa attiva g 856,70)»

sono rettificate come segue:

«ALBANESE PIN UP NEW 100» (massa attiva g 805,70)
ALBANESE PIN UP NEW 200» (massa attiva g 1605,70)».

**11A07503**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan Duo» Pasta orale.

*Provvedimento n. 85 del 29 aprile 2011*

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0205/001/II/018.

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN DUO Pasta orale.

Confezioni:

scatola con 1 siringa da 7,74 g di pasta orale - A.I.C. n. 103716015;

scatola con 50 siringhe da 7,74 g di pasta orale cad. - A.I.C. n. 103716027.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica delle indicazioni terapeutiche nel punto 4.2 dell'SPC e nel punto 4 del foglietto illustrativo per l'aggiunta di un nuovo parassita: Anoplocephala magna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**11A06805**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «M + PAC».

*Provvedimento n. 84 del 29 aprile 2011*

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0131/001/IA/008/G.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica M + PAC. - A.I.C. n. 103526.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica nome sito di produzione e rilascio lotti.

Si prende atto della modifica del nome del sito responsabile della produzione e del rilascio lotti del prodotto finito:

da: SP Essex Animal Health, Burgwedel - Im Langen Felde 5 - D-30938 Burgwedel (Germania);

a: Burgwedel Biotech GmbH - Im Langen Felde 5 - D-30938 Burgwedel (Germania).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**11A06806**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soludox 500 mg/g polvere da somministrazione nell'acqua da bere per polli.».

*Decreto n. 44 del 26 aprile 2011*

Procedura decentrata n. NL/V/0141/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SOLUDOX 500 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V., con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Olanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Olanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 10×100 g in polietilene - A.I.C. n. 104203017;

confezione da 1.000 g in polietilene - A.I.C. n. 104203029;

confezione da 10×100 g in surlyn - A.I.C. n. 104203031;

confezione da 1.000 g in surlyn - A.I.C. n. 104203043.

Composizione: 1 grammo di polvere contiene:

principio attivo: 500 mg di doxiciclina iclato, pari a 433 mg di doxiciclina;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (broiler, pollastre, galline da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: polli (broiler, pollastre, galline da riproduzione): ove la malattia clinica sia presente in allevamento, trattamento e prevenzione della pasteurellosi causata da Pasteurella multocida o infezioni respiratorie causate da Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 9 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: eventuale acqua medicata avanzata deve essere eliminata dopo 24 ore.

Tempi di attesa - Polli:

carne e visceri: 5 giorni, dopo un dosaggio di 10 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni;

carne e visceri: 12 giorni, dopo un dosaggio di 20 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni;

uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per consumo umano.

Non utilizzare nelle 4 settimane successive all'inizio del periodo dell'ovodeposizione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**11A06807**

### Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico Didifos 30

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico: decreto n. DGFDM-VII/2187 del 10 maggio 2011.

Presidio medico chirurgico: Didifos 30.

Registrazione: 9373.

Motivo della revoca: rinuncia della società Blue Line S.r.l., titolare della registrazione.

**11A07310**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Melone Mantovano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Melone Mantovano» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio Melone Mantovano - Piazza Sordello, 43 - 46100 Mantova, e acquisito inoltre i pareri della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

---

*Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Melone Mantovano»*

Art. 1.

*Denominazione*

L'Indicazione Geografica Protetta I.G.P. «Melone Mantovano» è riservata ai frutti di melone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Caratteristiche del prodotto*

L'Indicazione Geografica Protetta I.G.P. «Melone Mantovano» designa i meloni allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art.3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alle seguenti varietà botaniche di Cucumis melo L.: varietà cantalupensis e varietà reticulatus.

L'I.G.P. «Melone Mantovano» è rappresentata dalle seguenti tipologie di frutto: liscio o retato (con o senza incisura della fetta).

Le cultivar utilizzate sono riconducibili alle seguenti tipologie di riferimento: «Harper» (tipologia retata senza incisura della fetta), «Supermarket» (tipologia retata con incisura della fetta), Honey Moon (tipologia liscia), tradizionalmente coltivate nell'areale definito al successivo art. 3.

*Caratteristiche al consumo.*

All'atto dell'immissione al consumo i meloni destinati alla produzione dell'I.G.P. «Melone Mantovano» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.

In tutte le tipologie riportate all'art. 2 i frutti devono essere:

interi (non è tuttavia da considerarsi difetto la presenza di una piccola lesione cicatrizzata sulla buccia dovuta all'eventuale misurazione automatica dell'indice rifrattometrico);

di aspetto fresco;

sani ed esente da parassiti;

puliti (privi di sostanze estranee visibili);

privi di odori e/o sapori estranei al frutto.

I frutti delle diverse tipologie dell'I.G.P. «Melone Mantovano» possono anche essere sottoposti alle operazioni di taglio, affettatura ed eliminazione di esocarpo ed endocarpo, per la destinazione al consumo come prodotto di IV gamma.

Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative, sensoriali e di pezzatura, in relazione alle diverse tipologie di frutto.

| Caratteristiche dei frutti | Tipologia liscia | Tipologia retata |
|---|---|---|
| Forma | Sferica o sub-sferica | Ovale o tonda |

| Colore eso-carpo (buccia) | Crema-paglierino | Crema-paglierino o verde, con o senza incisura della fetta |
|---|---|---|
| Colore meso-carpo (polpa) | Giallo - arancio | Arancio - salmone |
| Spes-sore meso-carpo | ≥ 24 mm | ≥ 24 mm |
| Consi-stenza meso-carpo | ≥ 0,5 kg su una superficie equivalente di un cerchio del diametro di 8 millimetri | ≥ 0,5 kg su una superficie equivalente di un cerchio del diametro di 8 millimetri |
| Con-tenuto zuccheri | ≥ 12° Brix | ≥ 12° Brix |

Dolcezza, durezza (intesa come consistenza), fibrosità e succosità sono le caratteristiche sensoriali che descrivono e distinguono i frutti del «Melone Mantovano», mentre l'odore di fungo e di polpa di anguria, l'aroma di tiglio e l'aroma di zucchino sono i descrittori peculiari rilevabili dal profilo sensoriale delle cultivar coltivate nella zona di produzione del «Melone Mantovano» I.G.P.

*Pezzatura e classificazione.*

La pezzatura dei frutti (peponidi) è determinata dal peso e dal diametro della sezione massima normale all'asse del frutto. Per i frutti delle tipologie liscio o retato del Melone Mantovano I.G.P., le pezzature minime sono: 800 grammi in peso e 10 cm di diametro. Viene previsto, per il solo peso, anche un valore massimo pari a 2.000 grammi.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione dell'I.G.P. «Melone Mantovano» interessa il territorio ricadente nelle Province di Mantova, Cremona, Modena, Bologna e Ferrara.

Nella provincia di Mantova la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Borgoforte, Carbonara di Po, Castellucchio, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Magnacavallo, Marcaria, Mariana Mantovana, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Quistello, Redondesco, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Martino dall'Argine, Sermide e Viadana. Per il Comune di Borgoforte la delineazione dell'area di produzione è da intendersi ad est il Ponte sul fiume Po quindi, proseguendo verso nord, la SS 62; poi verso ovest il Dugale Gherardo sino al confine con il Comune di Curtatone. Per il territorio del Comune di Marcaria la delimitazione dell'area di produzione sud è la SS 10 Padana Inferiore.

Nella provincia di Cremona la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio e Spineda.

Nella provincia di Modena la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Concordia sulla Secchia, Mirandola e San Felice sul Panaro.

Nella provincia di Bologna la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Crevalcore, Galliera e San Giovanni in Persiceto.

Nella provincia di Ferrara la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Bondeno, Cento e Sant'Agostino.

Art. 4.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli interventi colturali ed i fattori di produzione impiegati (input e output). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*

La coltivazione dell'Indicazione Geografica Protetta I.G.P., «Melone Mantovano», può essere effettuata in pieno campo, in coltura semiforzata in tunnellini o in coltura forzata in serra o tunnel ricoperto con film di polietilene o altro materiale plastico di copertura, completamente amovibile.

La coltivazione, tradizionalmente attuata nelle zone particolarmente vocate su terreni profondi e freschi, consente l'ottenimento di frutti di qualità, adottando le tecniche colturali di seguito riportate:

la semina diretta può avvenire a partire dalla prima decade di aprile;

il trapianto, effettuato su terreno pacciamato, si esegue dalla seconda metà di febbraio a luglio, utilizzando piantine franche di piede allevate in contenitore, o piantine innestate su portainnesti resistenti alle malattie telluriche;

l'investimento prevede, in relazione al sistema di coltivazione, densità variabili fino ad un massimo di 5.000 piante per ettaro;

la forma di allevamento è quella orizzontale sia in pieno campo che in coltura protetta ed è ammessa la cimatura;

l'impollinazione deve avvenire esclusivamente con l'ausilio di insetti pronubi quali Apis mellifera o Bombus terrestris, mentre è vietato l'impiego di qualsiasi sostanza ormonale;

la concimazione organica e/o minerale può essere effettuata sia in fase di preparazione del terreno che in copertura, in relazione al fabbisogno delle piante ed alla dotazione del terreno, ed è consentito il ricorso alla fertirrigazione;

l'irrigazione può avvenire sia con il sistema localizzata a manichetta o a goccia, oltre che per aspersione o infiltrazione da solchi;

la maturazione deve avvenire naturalmente, senza alcun ricorso a prodotti chimici di sintesi;

la raccolta viene effettuata anche giornalmente sia per i tipi lisci che per i tipi retati.

La produzione massima consentita per l'I.G.P. «Melone Mantovano» non deve superare le 30 t/ha per la tipologia liscia e le 38 t/ha per le tipologie retate. Trattandosi di frutti climaterici i meloni dell'I.G.P. «Melone Mantovano» devono essere condizionati lo stesso giorno della raccolta, direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento e confezionati presso strutture ubicate nei Comuni compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

La reputazione del melone nel Mantovano è antica, come risulta dalle documentazioni storiche che risalgono alla fine del Quattrocento, oltre che dai diversi scritti e da testimonianze facenti parte dell'archivio dei Gonzaga di Mantova, in cui si riportano notizie dettagliate degli «appezzamenti destinati ai meloni provenienti da queste terre». Altra testimonianza documentata, avvolta tra storia e leggenda, è la presunta morte di Alfonso I d'Este, duca di Ferrara, Modena e Reggio Emilia dal 1505 al 1534, a causa di una indigestione di meloni. L'importanza della coltivazione di tale frutto nella zona geografica di produzione, come definita all'art. 3, è testimoniata anche da reperti architettonici e iconografici risalenti al 1579, che testimoniano la presenza di un oratorio dedicato a «Santa Maria del melone», nella centralissima via Cavour di

Mantova. Per il decoro della volta della Sala Consigliare del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto il pittore Angelo Lamma raffigura i meloni tra i prodotti tipici locali di allora (1833). Tali testimonianze attestano anche l'abilità degli agricoltori della zona nella scelta delle varietà e nell' adozione delle tecniche colturali più idonee alla produzione di frutti di buona qualità; capacità che si è mantenuta ininterrottamente sino a oggi. Grazie ad una tradizione secolare di orti capillarmente diffusi, si sviluppano anche le prime forme di associazionismo fra i produttori; sono un esempio la Cooperativa Agricola di Bellaguarda, che nasce nel lontano 1956, e la fondazione di diversi Consorzi, fino alla costituzione del Consorzio del Melone Mantovano a cui hanno aderito anche i produttori di alcuni Comuni del modenese, bolognese, ferrarese e del cremonese, dove la produzione è iniziata fin dal 1958. Peraltro già a partire dai primi del XX secolo si hanno dati puntuali sulle produzioni di meloni nelle cinque Province (sezioni provinciali dell'ISTAT) mentre dagli atti del convegno di Verona (7 febbraio 1979) su «La coltura del Melone in Italia» sono reperibili importanti informazioni in merito all'area di produzione e alle tecniche di coltivazione del melone nell'areale Mantovano. L'importanza e l'attenzione alla coltivazione del melone nella realtà mantovana è attestata anche dalle numerose ricerche e sperimentazioni condotte presso il Centro ricerche Montedison di Mantova, che sviluppa a partire dagli anni '70 materiali di copertura (films plastici), cultivar e tecniche colturali quali l'innesto erbaceo, che si diffonderanno successivamente anche in altre zone di coltivazione del Centro e Sud Italia. Nel corso degli ultimi cinquant'anni, infine, grazie alle favorevoli condizioni pedo-climatiche ed alla vivace iniziativa imprenditoriale di diverse aziende, la produzione ha fatto registrare un sostanziale incremento, sino a raggiungere una superficie agraria utilizzata di oltre duemila ettari ed un valore di produzione che ha superato i 60 milioni di euro.

La coltura del Melone Mantovano costituisce pertanto un importante filiera produttiva sia a livello Inter-regionale (Lombardia ed Emilia Romagna) che Nazionale, non solo per il settore in sé ma anche per l'indotto che origina e per il ruolo di sostegno all'economia del territorio. Tra le attività imprenditoriali strettamente connesse vanno considerate anche quelle per la meccanizzazione delle diverse operazioni colturali e di condizionamento, l'impiantistica per l'irrigazione, i fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del «packaging», ed il sistema dei trasporti. Questi importanti risultati e questa reputazione - ampiamente riconosciuta e testimoniata da numerosi articoli sulla stampa specializzata - sono stati conseguiti unendo una secolare «cultura del melone» (intesa come patrimonio di conoscenze e competenze tramandata per generazioni tra i coltivatori) ai fattori pedo-climatici propri della zona di produzione. Esaminando le Carte pedologiche della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna si riscontra che l'area di produzione del «Melone Mantovano» si caratterizza per la presenza di suoli di elevata fertilità, generalmente riconducibili ai tipi Fluvisols, Vertisols, Calcisols e Luvisols, come descritti dalla FAO nel World Reference Base for Soil Resources (FAO - WRB, 1998).

Il comprensorio, caratterizzato da un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale, è stato rimaneggiato nei secoli dall'azione erosivo-deposizionale di ben cinque fiumi: Mincio, Oglio, Secchia, Panaro e Po. L'altimetria è compresa tra un max di m 50 sul livello del mare, rilevata nella parte più settentrionale (Rodigo) e un minimo di m 10 s.l.m. nelle vicinanze del fiume Po.

Il clima, caratterizzato da inverni freddi ed estati caldo-umide, con relativa uniformità delle temperature, promuove lo sviluppo della pianta e favorisce una regolare fioritura ed allegagione. Il mese più freddo è gennaio, con temperatura media di 2,7 °C, mentre quello più caldo è luglio con una media di 25 °C; la radiazione solare media annua è pari a 1331 kWh/m$^2$. Inoltre la zona interessata dal corso dei cinque fiumi, si caratterizza anche per avere una falda relativamente superficiale ed un gradiente medio annuo di piovosità compreso tra 600 e 700 millimetri. Così nei terreni particolarmente profondi e permeabili dell'areale di produzione dell'I.G.P. «Melone Mantovano» le radici estese e vigorose di questa cucurbitacea possono facilmente penetrare in profondità e garantire un regolare apporto di acqua ed elementi nutritivi alla pianta, evitando qualsiasi tipo di «stress», anche nelle fasi particolarmente delicate di fioritura, allegagione ed ingrossamento dei frutti. Anche l'acqua di falda utilizzata per l'irrigazione e caratterizzata da una elevata concentrazione di sali minerali disciolti, contribuisce ad esaltare le caratteristiche organolettiche e qualitative dei frutti. Durante il periodo di coltivazione il concorso tra l'alta temperatura media, la radiazione solare e la scarsa piovosità, unite a un equilibrato e regolare apporto idrico e nutrizionale, si riflette sull'alto contenuto zuccherino e sull'espressione degli aromi caratteristici del frutto, chiaramente evidenziati dai profili sensoriali riportati nei «Quaderni della ricerca della Regione Lombardia» (Anni 2003-2005). Questi fattori microambientali specifici e peculiari, uniti all'esperienza secolare nell'adozione delle più opportune tecniche colturali ed alla messa a punto di pratiche di coltivazione sostenibile, contribuiscono a conferire al «Melone Mantovano I.G.P.» una reputazione solida, che gli deriva da peculiarità uniche ed irripetibili su tutto il territorio nazionale. In particolare la polpa di color giallo-arancio e/o salmone particolarmente succosa, fibrosa e croccante, con un elevato grado zuccherino ed una quantità media di potassio e sali minerali generalmente superiore a quella riscontrata in altre zone di coltivazione, oltre al sapore caratteristico, esaltato anche dall'odore di fungo e di polpa di anguria e dall'aroma di tiglio, contribuiscono a rendere unici i frutti del «Melone Mantovano» ad Indicazione Geografica Protetta.

Art. 7.

*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE 510/06. Tale struttura è l'Organismo di controllo indicato come CHECK FRUIT - Via C. Boldrini, 24 - 40121 Bologna - Italia - Tel. 051.649.48.36, fax 051-649.48.13, E-mail: info@checkfruit.it

Art. 8.

*Etichettatura*

Il «Melone Mantovano I.G.P.» viene immesso al consumo in conformità alle norme richieste dal Regolamento Comunitario, utilizzando una delle confezioni in cartone, legno o materiale plastico, di seguito riportate:

bins;

cartone telescopico (traypak);

plateaux in cartone nuovo;

cassetta in legno nuova;

cassetta riutilizzabile in materiale plastico;

confezioni sigillate con più frutti (vassoi, cartoni e sacchetti).

La dicitura «Melone Mantovano» Indicazione Geografica Protetta o il suo acronimo IGP, ed il simbolo comunitario della I.G.P., devono essere apposti in modo chiaro e perfettamente leggibile sulle confezioni. È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Il contenuto di ciascun imballo deve essere omogeneo e contenere meloni della stessa varietà e tipologia.

Sui singoli frutti dovrà essere apposto il logo della denominazione «Melone Mantovano I.G.P», come di seguito descritto. Il logo è costruito sulla base di un cerchio quadrettato, all'interno del quale - in una porzione bianca - è collocata la scritta «Melone Mantovano I.G.P.», realizzata con il carattere Helvetica Neue Bold Condensed. Al disotto della scritta spicca, in verde chiaro, il profilo più celebre della città di Mantova. Al fianco della scritta, alcune forme in colore richiamano in senso ancora più forte la forma e il colore del frutto. I colori pantoni sono indicati nel disegno.

Il logo può essere utilizzato sino a un diametro minimo di 2,5 cm. Sugli imballi e nella comunicazione pubblicitaria e promozionale il logo ha un'area di rispetto di 1 centimetro per lato.

**11A07245**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Deca Revisione di Leonardo Misesti & C. S.a.s.», in Arezzo.

Con decreto direttoriale 25 maggio 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione contabile di azienda, rilasciata con decreto interministeriale dell'11 gennaio 1994, modificato in data 26 marzo 1997, con il quale la società «Deca Revisione di Leonardo Misetti & C. S.a.s.», con sede legale in Arezzo. Iscrizione registro imprese e c.f. n. 01370660514 è revocata.

**11A07471**

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Scioglimento della «Orizzonti società cooperativa sociale» in Tassullo, senza nomina del commissario liquidatore

(*Omissis*).

delibera:

(*Omissis*)

1. di sciogliere, la Orizzonti Società Cooperativa Sociale con sede in Tassullo (TN) - Via San Vigilio n. 69, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento.

**11A07384**

### Nomina del comitato di sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Coop 88 società cooperativa», in Trento.

(*Omissis*).

delibera:

(*Omissis*).

1. di nominare, il comitato di sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edilizia Coop 88 Società cooperativa con sede in Trento - Via Enrico Fermi n. 7, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 198 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 composto dalle seguenti persone:

*a)* rag. Sandro Menestrina - Cod.Fisc. MNS SDR 41E02 L378X - al quale si attribuiscono le funzioni di Presidente del comitato medesimo;

*b)* rag. Andrea Orsingher - Cod.Fisc. RSN NDR 62T02 L378H;

*c)* prof. Giuseppe Cosmi - Cod.Fisc. CSM GPP 55S19 L103F.

2. di stabilire che ai componenti del comitato di sorveglianza competono i compensi e i rimborsi spese che saranno concordati dal commissario liquidatore con i medesimi, entro i limiti massimi stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» e che gli stessi sono a carico della procedura di liquidazione coatta;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale*, nonchè la comunicazione al commissario, ai membri del comitato di sorveglianza ed al Registro Imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione.

**11A07385**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-130) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.